

N. 00141/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03092/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3092 del 2013, proposto da:

Annalisa Scarsellini, Simonetta Chierici, Maria Luisa Corvi, Sveva Doniselli, Luisa Demichelis, Giuseppe Figini, Paola Monica Cappitelli, Valeria Ceiner, Massimo Romanò, Valeria Gardini, Sergio Natale, Augusta Palmieri, Giancarlo Bozzo, Alberto Inzoli, Danilo Susella, Raffaele Martorelli, Andrea Zara, Brigitte Marta Elisabeth Peters, Valeria Vignale, Emma Tommasi, Francesca Motola, Francesco Motola, Tiziana Campanella, rappresentati e difesi dall'avv. Veronica Dini, presso il cui studio, in Milano, via G. Fiamma, 27, sono elettivamente domiciliati;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi e Alessandra Montagnani Amendolea, domiciliato in Milano, via Andreani, 10, presso gli uffici dell'avvocatura comunale;

nei confronti di

Gpa Real Estate s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Graziano Dal Molin ed Alessandro Dal Molin, presso lo studio dei quali, in Milano, via M.A. Bragadino, 2, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento assunto dal Settore Sportello Unico per l'Edilizia - Servizio Interventi Edilizi Maggiori - Ufficio Trattazioni Gruppo 2, avente ad oggetto "via Pellizzone 4 - Riscontro all'esposto del 2.4.2013 e successiva perizia depositata in data 8.7.2013 (PG 458.10/2013)";

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, tra cui il parere della Commissione per il Paesaggio espresso nella seduta n. 37 del 25.10.2012 e quello espresso nella seduta n. 30 del 6.9.2012;

- la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 L- 241/1990, finalizzato all'espletamento di ulteriori verifiche istruttorie inerenti l'intervento edilizio di via Pellizzone 4, - della determina Dirigenziale del Direttore del Settore Sportello Unico Edilizia n. 132 del 30.5.2012, avente ad oggetto "approvazione della procedura transitoria per l'attuazione degli interventi edilizi con modalità diretta convenzionata volta al superamento delle indicazioni morfologiche contenute negli artt. 13, 15, 17 delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.;

- la denuncia di inizio attività ex art. 41 L.R. 12/05, presentata in data 14.9.2012 da GPA Real Estate s.r.l. e il titolo abilitativo formatosi per effetto del decorso termine di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Gpa Real Estate s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare sfornito di fumus boni iuris in quanto:

- in sede di rilascio del permesso di costruire, la p.a., se non è tenuta ad effettuare complessi e laboriosi accertamenti, è, però, chiamata a verificare il possesso dei titoli per poter intervenire sull'immobile per il quale è chiesto il titolo edilizio (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5223; sez. IV, 7 settembre 2007 n.4703; 7 luglio 2005 n.3730): la proprietà o comunque il possesso dei titoli idonei a legittimare la situazione giuridica del richiedente, per tutte le aree direttamente interessate dall'intervento, costituisce, invero, un requisito di legittimazione dell'istanza che deve essere proceduralmente dimostrato ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 maggio 2003, n. 2506; sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3508, secondo cui *"il difetto del possesso dei titoli reali relativi ai diritti di passaggio veicolare attraverso il cortile altrui costituisce un elemento proceduralmente ostativo, per il quale legittimamente si nega il rilascio del permesso di costruire"*).

- il Comune di Milano era, quindi, tenuto a chiedere alla Gpa Real Estate s.r.l. di fornire prova della servitù di passaggio sul mappale 694;

- appare altresì fondata la censura con cui viene lamentata l'illegittimità, per difetto di motivazione, del parere della commissione per il paesaggio: con tale atto la commissione non ha, difatti, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che il progetto si armonizzasse con gli organismi edilizi esistenti, limite entro il quale, ai sensi dell'art. 5, c. 3, l. reg. Lombardia, n. 4/2012, è consentita la modifica di sagoma nei casi di interventi di sostituzione edilizia; ciò era ancor più necessario a fronte del motivato parere negativo espresso dal Consiglio di Zona

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

Accoglie e per l'effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 giugno 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)